

Roma, 27 aprile 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_094_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

- **La Dominica entra nella black list della Ue mentre Barbados è sotto osservazione per le riforme**

Il Consiglio europeo ha approvato nella riunione del 22 febbraio l’inserimento della Dominica nella lista Ue delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali e lo spostamento di Barbados nella lista dei Paesi attualmente sotto monitoraggio per l’attuazione delle riforme. In seguito a tale ultimo aggiornamento, 12 Paesi continuano a figurare nella lista delle giurisdizioni non cooperative, cosiddetta lista nera: Samoa americane, Anguilla, Dominica, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu e Seychelles. La lista Ue delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali è stata adottata dal Consiglio europeo per la prima volta il 5 dicembre 2017 e rappresenta uno strumento per contrastare la frode e l’evasione fiscale come il mancato pagamento o pagamento parziale delle imposte, l’elusione fiscale e il riciclaggio o l’occultamento dell’origine dei capitali ottenuti illegalmente. Dal 2017, la lista Ue ha subito periodiche revisioni e a partire dal 2020 viene aggiornata due volte l’anno. Le giurisdizioni vengono valutate sulla base di una serie di criteri tra cui la trasparenza fiscale, l’equa imposizione e l’attuazione delle norme internazionali intese a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le recenti modifiche apportate alla lista tengono conto dei rating forniti dal Global Forum Ocse sull’attuazione dello scambio di informazioni su richiesta: ai fini della lista, l’Ue richiede che le giurisdizioni siano almeno “ampiamente conformi” alla norma internazionale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni su richiesta (Eoir). La lista nera figura nell’Allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Nell’Allegato II, cosiddetta lista grigia, sono individuati i Paesi che, pur non soddisfacendo ancora tutte le norme internazionali in materia

fiscale, hanno assunto impegni sufficienti in materia di riforma delle loro politiche fiscali. Si tratta di nove paesi: Australia, Barbados, Botswana, Eswatini, Giamaica, Giordania, Maldive, Thailandia e Turchia. Sono stati rimossi dall'allegato Marocco, Namibia e Santa Lucia, in quanto hanno rispettato tutti i loro impegni. È stata aggiunta al monitoraggio la Giamaica, essendosi impegnata a modificare o abolire il proprio regime fiscale dannoso (zona economica speciale) entro fine 2022 ed è stata concessa una proroga del termine per l'adempimento dei loro impegni ad Australia e Giordania. Sono, inoltre, stati concessi altri quattro mesi di tempo alle Maldive per ratificare la convenzione multilaterale dell'Ocse concernente la reciproca assistenza amministrativa ed è stato richiesto alla Turchia di risolvere entro il 30 giugno 2021 tutte le questioni in sospeso per quanto riguarda l'effettivo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri Ue. Alcune norme dell'Unione Europea in materia di finanziamento fanno esplicito riferimento alla lista. I fondi provenienti da diversi strumenti dell'Ue non possono essere convogliati attraverso entità dei paesi presenti nella lista, tra cui: il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, il mandato di finanziamento esterno e il quadro generale per la cartolarizzazione.

Fonte: Massimo Bellini, *La Dominica entra nella black list della Ue mentre Barbados è sotto osservazione per le riforme*, in Il Sole 24Ore, 4 marzo 2021.

➤ Conti dei soci sotto sequestro per il reato tributario della Snc

Il sequestro per il reato di dichiarazione fraudolenta della società di persone mediante utilizzo di false fatture può interessare i conti dei soci per l'Irpef evasa nella rispettiva dichiarazione personale. A fornire questo principio è la Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza 6163/2021 depositata il 17 febbraio. Nei confronti dei soci di una Snc era eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca (sulla base dell'Irpef evasa da ciascuno) in conseguenza della dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture ascrivibile alla dichiarazione della società. Gli interessati ricorrevano al tribunale del riesame, lamentando in estrema sintesi, che la società di persone è soggetto passivo unicamente ai fini Iva e Irap e non ai fini delle imposte dirette gravante unicamente sui singoli soci nelle proprie dichiarazioni. Il tribunale, rispetto a questa eccezione, rigettava l'impugnazione rilevando che per l'illegittimità del sequestro nella parte relativa all'Irpef evasa, occorreva dimostrare che i costi fittizi (della società) non fossero stati detratti dall'imposta dovuta nelle dichiarazioni dei soci. Nel ricorso per cassazione, i soci contestavano la decisione del Tribunale del riesame, rilevando ulteriormente che nel momento in cui i costi fittizi fossero stati inseriti nella dichiarazione della società essi condizionano necessariamente anche le dichiarazioni dei singoli soci, in quanto il socio si limita a recepire in maniera meramente percentuale una parte del reddito di impresa calcolato dalla società. Il fine di evadere le imposte previsto dal contestato articolo 2 del Dlgs 74/2000 deve intendersi in caso di dichiarazione societaria riferito alla società stessa con la conseguenza che nel caso di società di persone, non essendo soggetto passivo Irpef, non si può contestare un delitto posto in essere con la finalità di evadere un tributo non dovuto dal soggetto giuridico cui si riferiscono le dichiarazioni. Da qui l'illegittimità del sequestro. La Suprema corte ha ritenuto infondato il ricorso. I giudici premettono che le società personali sono tenute a presentare le dichiarazioni ai fini delle

imposte sui redditi ma il risultato di esercizio deve essere imputato direttamente ai singoli soci in base alla rispettiva quota di partecipazione. Quindi il fine di evasione caratterizzante il dolo specifico nel caso della dichiarazione fraudolenta debba riferirsi in caso di società di persone anche all'evasione Irpef, in quanto la dichiarazione societaria deve avere ad oggetto anche tale imposta fermo restando che sono i singoli soci gli assoggettati al pagamento. Pertanto la configurabilità del reato attiene anche l'Irpef, con conseguente sequestro delle somme di valore equivalente al profitto corrispondente al risparmio di imposta ottenuto da ciascun socio. La pronuncia si riferisce ad un caso di misura cautelare per cui l'attenzione dei giudici si è concentrata evidentemente sull'imposta evasa oggetto del sequestro. Nella specie tale risparmio di imposta è stato individuato nella minore Irpef corrisposta dai soci per effetto delle false fatture dichiarate dalla società. Tuttavia, occorre rilevare che in base all'articolo 1 del Dlgs 74/2000 (lettera d) il «fine di evadere le imposte» previsto della dichiarazione fraudolenta in discussione non comprende anche i terzi (quali sarebbero i soci rispetto alla società), a differenza della previsione contenuta nel reato di emissione di false fatture che invece prevede espressamente anche il fine di consentire a terzi l'evasione. Ne consegue che secondo un'interpretazione letterale e rigorosa della normativa contenuta nel Dlgs 74/2000 il fine di evadere le imposte riferito ai soci non può essere connesso alla dichiarazione della società. Al riguardo vi è da sperare in un ripensamento della Suprema corte.

Fonte: Laura Ambrosi e Antonio Iorio, *Conti dei soci sotto sequestro per il reato tributario della Snc*, in *Il Sole 24Ore*, 18 febbraio 2021.

➤ **Confisca del denaro sul conto corrente alle Sezioni unite**

La confisca diretta torna all'attenzione delle Sezioni unite. Il Supremo consesso dovrà stabilire, se il sequestro delle somme di denaro su un conto corrente vada sempre considerato come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, anche quando la parte interessata ne prova l'origine lecita. La Cassazione (ordinanza 7021/2021) chiede di chiarire i dubbi sulla pertinenza del profitto al reato come unico criterio selettivo di ciò che può essere sottoposto alla misura. Alla base del rinvio, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro sul conto corrente di un indagato per il reato di traffico di influenze. Secondo l'accusa il ricorrente, sfruttando la conoscenza con un funzionario dell'agenzia delle Entrate, in concorso con due avvocati e un commercialista, si sarebbe fatto consegnare da un imprenditore circa 175 mila euro e sessanta cravatte. Il prezzo di una mediazione illecita e il profitto del reato, in cambio di una riduzione non dovuta sulle imposte. Il ricorrente chiedeva il dissequestro, in parte già ottenuto, di ulteriori somme dimostrando il titolo lecito. Per la Sezione remittente il nodo da sciogliere riguarda il modo in cui deve essere qualificato il sequestro del denaro sui conti correnti dell'indagato, considerando che, per alcuni reati, come quello esaminato, è escluso il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. La misura è dunque possibile solo se le somme sono il prezzo o il profitto derivante dal reato attribuito. Le Sezioni unite con la sentenza Lucci (31617/2015) hanno affermato la natura sempre diretta della confisca delle somme di denaro. Quando il profitto o il prezzo del reato è il denaro, questo non solo si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore, ma perde autonomia rispetto alla sua identificabilità fisica. Non avrebbe dunque senso, né giuridicamente né sul piano economico, accertare se il denaro sia stato speso,

occultato o investito. Importa solo che le disponibilità si siano accresciute di quella somma. Da qui il via libera alla confisca in forma diretta. La sentenza Gubert (2014/2014) aveva affermato una nozione di profitto più ampia che includeva tutte le utilità che derivano all'autore del reato anche in via indiretta. Sentenze successive, condivise dalla sezione remittente, hanno ribadito il principio secondo cui profitto è solo il vantaggio di immediata e diretta derivazione dal reato. Le Sezioni unite dovranno ora chiarire se la fungibilità del bene esenti sempre dalla prova del legame con il reato o sia da considerare solo una presunzione superabile. Presunzione che deve essere compatibile con la Carta e non può che essere relativa, in assenza di prova contraria. La domanda è se sia possibile conformare i principi affermati dalla sentenza Lucci con il diritto dell'indagato a difendersi provando. L'esigenza, nel rispetto della Costituzione e della Cedu, è di non trasformare in punitiva la confisca diretta, snaturandone natura giuridica e funzione. La misura, non classificata di "valore" dal legislatore, diventa punitiva, quando la sua inevitabile portata afflittiva va oltre lo scopo di ripristinatorio e preventivo.

Fonte: Patrizia Maciocchi, *Confisca del denaro sul conto corrente alle Sezioni Unite*, in *Il Sole 24Ore*, 24 febbraio 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci